

Il mio elaborato è volto ad una comparazione tra due modelli di organizzazione, gestione e controllo delle società calcistiche, il primo previsto ai sensi del D.lgs. 231/2001 e il secondo introdotto dalla Federazione italiana Giuoco Calcio.

Come noto, il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, attuativo della legge delega 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, così superando definitivamente il principio per cui *“societas delinquere non potest”*.

Quanto stabilito dalla disciplina si deve applicare a tutti le organizzazioni che godono di personalità giuridica, dunque alle società, ma anche alle associazioni prive di personalità giuridica; sono però esonerati lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Il legislatore ha previsto due tipologie di criteri di imputazione di tale responsabilità: oggettivo e soggettivo. Per il primo, si richiede che il soggetto, il quale pone in essere uno o più crimini di quelli previsti

espressamente dal D.lgs. 231/01 o anche detti *reati presupposto*, commetta l'azione nel suo interesse o a suo vantaggio.

Il secondo criterio di imputazione, quello soggettivo, richiede che affinché si possa addebitare una c.d. colpa di organizzazione, il reato presupposto deve essere compiuto da soggetti che rivestono posizioni apicali o da soggetti che sono sottoposti alla vigilanza di quest'ultimi.

In presenza dei due presupposti sopra descritti l'ente viene ritenuto responsabile ogniqualvolta la condotta illecita sia stata posta in essere nel suo interesse o a suo vantaggio, a meno che lo stesso non provi di essersi dotato di un c.d. MOG (modello di organizzazione e gestione) capace di prevenire il perfezionamento degli illeciti della specie di quello verificatosi.

L'introduzione di siffatto decreto legislativo ha rappresentato un'importante rivoluzione all'interno dell'ordinamento giuridico, costituendo sempre più un elemento di considerevole valore nella gestione delle società.

I modelli organizzativi, di regola, si compongono di:

- Parte Generale, nella quale viene rappresentato un quadro sintetico della realtà e delle attività dell'organizzazione, la normativa a cui fa riferimento e la missione svolta dal Modello. Sono individuate le aree a rischio commissione dei reati, prevedendo degli specifici protocolli; sono indicati altresì la necessità della creazione di un Organismo di Vigilanza e le modalità attraverso cui deve essere divulgato il modello all'interno e all'esterno dell'ente;

- Parte Speciale, nella quale vengono individuate le categorie di reato a rischio all'interno delle singole attività aziendali, le funzioni coinvolte, le modalità di commissione e le procedure adottate per poter ridurre i rischi;

- Codice Etico, che rappresenta il documento guida che racchiude i principi etici e i valori della società che devono essere condivisi da tutti gli stakeholders (dipendenti, fornitori, clienti, P.A., azionisti, ecc.). Questi ultimi devono rispettare le regole e i principi ispiratori vigenti, pertanto è previsto un sistema sanzionatorio adeguato alla violazione del Codice Etico e per le procedure previsto dal

MOG;

- Organismo di vigilanza, infine è il soggetto posto a vigilanza e a garanzia del corretto funzionamento del Modello organizzativo e dei protocolli individuati. Deve possedere specifici requisiti, quali autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione, ed altrettanti poteri.

Nel presente elaborato ho preso in esame il Modello Organizzativo della Juventus F.C. S.p.A., andandone ad analizzare ogni sua parte.

Particolare attenzione merita la Parte Speciale n. 11, relativa al reato di cui all'art. 25-quaterdecies D.Lgs. 231/01, ossia il reato di frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa. Si tratta di un reato che solo di recente, nel 2019, è stato inserito nel catalogo dei reati presupposto ex art. 231/01. Il modello da me preso in esame, più in particolare, risulta essere già stato aggiornato alla fattispecie in questione e nella suddetta Parte Speciale si preoccupa di individuare, oltre ai c.d. processi sensibili ed ai i soggetti coinvolti, i principi generali di comportamento e le regole di condotta specifiche che i soggetti destinatari devono seguire.

Nella seconda parte della tesi, ho esaminato l'importante riforma del nuovo Codice di Giustizia sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) riguardante la responsabilità oggettiva, architrave sul quale si poggia il diritto sportivo. La federazione ha approvato con il Comunicato Ufficiale 1 ottobre 2019, n. 96/A, delle Linee Guida previste all'art. 7 dello Statuto Federale, attraverso le quali le società potranno costruire ed adottare dei c.d. Modelli di prevenzione con cui si potrà dimostrare l'assenza di colpa di quest'ultime.

La responsabilità oggettiva è stata da sempre oggetto di dibattito all'interno del sistema sportivo, in quanto prevede che l'onore di ogni qualsivoglia condotta illecita sia in capo al sodalizio sportivo, anche quando questo non ha concorso attivamente al perfezionarsi del reato. Questo nasce dall'idea di tutelare il sistema sportivo nazionale, incentivando l'impegno delle società sportive in azioni di prevenzione di commissioni di atti illeciti.

In particolare, con l'introduzione di queste Linee Guida da parte del Consiglio Federale della FIGC, oltre ad essere una "svolta epocale" come ha ammesso dallo stesso Presidente Gravina, sarà

consentito ai Club, una volta adempiuto a quanto richiesto dagli standard, di godere del riconoscimento di attenuanti ed esimenti di quella responsabilità oggettiva prevista dall'art. 6 del CGS che, in quanto tale, grava sulle società calcistiche indipendentemente dalla sua partecipazione o meno all'illecito.

Le linee guida di FIGC prevedono, per la realizzazione dei c.d. Modelli di prevenzione, dieci principi da seguire sulla falsariga di quelli previsti dal D.lgs. 231/2001. L'indagine effettuata ha posto in risalto come il tema della responsabilità sia ormai un argomento di rilievo e imprescindibile nella governance di un'organizzazione.

Il minimo comune denominatore di entrambe le discipline, quella dettata dal D.Lgs. 231/01 e quella dettata dal CGS e dalle Linee Guida della FIGC è, infatti, riconducibile all'attività di prevenzione degli illeciti attraverso la previsione dell'adozione da parte delle società, di un adeguato ed efficace modello di organizzazione, gestione e controllo che svolge un'attività di esimente. Sia si parli di Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001, sia si parli di Modello di prevenzione ai sensi dell'art. 7

del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, l'obiettivo di base è quello di costituire per le organizzazioni degli strumenti e delle opportunità per garantire un'idonea gestione dei rischi e, d'altro canto, un'efficiente organizzazione.

Dobbiamo sottolineare, però, che mentre il modello *ex D.lgs. 231/2001* ha lo scopo di prevenire il compimento di quei reati previsti dal Codice Penale; il modello di prevenzione di FIGC ha il fine di prevenire il compimento di azioni contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità di cui è caratterizzato l'ordinamento sportivo. Numerose sono, comunque, le affinità tra i modelli: prima fra tutti è sicuramente la non obbligatorietà di entrambi; infatti, ambedue sono adottati su base volontaria della società stessa. Tuttavia, quel che è interessante, è che non adottando un Modello, sia 231 che non, la società si espone a forti rischi in caso d'illeciti; questo quasi comporta una necessità inderogabile di abbracciare l'idea di un modello, anche se non obbligatorio. Ulteriori somiglianze sono riscontrabili, per esempio, nella valutazione dei rischi, attraverso cui la società deve individuare i potenziali rischi esterni ed interni ai quali è soggetta; o ancora, nella creazione di un Codice Etico o di un Organismo di Garanzia. Le Linee Guida,

per quest'ultimo, prevedono che le società abbiano la facoltà di poter nominare lo stesso Organismo di Vigilanza previsto per il modello 231, in modo da garantire un buon coordinamento tra i due. A tal riguardo, dunque, le società che pongono in essere entrambi i modelli, date le numerose somiglianze, devono poter organizzarli in maniera efficace in modo che possano lavorare coerentemente. Vi sono infatti delle condotte che vengono considerate illecite da entrambe le discipline: si pensi, ad esempio, alla frode in competizioni sportive, prevista come reato presupposto dall'art. 25 quaterdecies del D.Lgs. 231/01 e come illecito sportivo dall'art. 30 CGS.

In conclusione da moltissimo tempo, il mondo calcistico chiedeva un intervento alla responsabilità oggettiva, da sempre *spada di Damocle* delle società di calcio, che addossava il peso dei comportamenti di qualsivoglia soggetto interno o esterno a quest'ultime. L'Italia ha, nell'Ottobre 2019, fatto da apripista a un vero e proprio cambio di rotta che blocca il meccanismo automatico di responsabilità oggettiva, tornando a una responsabilità personale. FIGC ha individuato delle Linee Guida che aiutano i Club alla redazione di un c.d. Modello di prevenzione, il quale

assicura lo svolgimento dell'attività in condizioni di legalità e sicurezza, mitigando le situazioni di rischio. I Club non dovranno più temere di essere coinvolti in situazioni disdicevoli se adottano ed efficacemente attuano un modello virtuoso capace di impedire l'applicazione di sanzioni da parte della Giustizia Sportiva.